

Disposizione tecnica di funzionamento n. 04 rev1 MTEE

(ai sensi dell'Articolo 4 delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica)

Titolo	Fatturazione dei corrispettivi variabili
Riferimenti normativi	Articolo 7, comma 7.1 delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica

Rev 1	Pubblicata in data 27 giugno 2006

1. Premessa

L'articolo 7, comma 7.1, delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, prevede che nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF) siano definite le modalità di fatturazione degli importi relativi al corrispettivo dovuto al GME ai sensi dell'articolo 6 delle regole stesse.

2. Modalità di fatturazione del corrispettivo

I periodi di riferimento per la fatturazione dei corrispettivi variabili sono il trimestre gennaio-marzo, il trimestre aprile-giugno, il trimestre luglio-settembre e il trimestre ottobre-dicembre. Entro il settimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), il GME invia ad ogni operatore una fattura con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le negoziazioni dei titoli di efficienza energetica effettuate durante il periodo di riferimento immediatamente precedente.

3. Tempistica della regolazione dei pagamenti

Ogni operatore deve effettuare il pagamento degli importi dovuti entro il terzultimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha inviato la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno.